

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

PROVINCIA DI VICENZA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER L'UTILIZZO
RESIDENZIALE DELL'AREA DEFINITA DAL VIGENTE
PIANO DEGLI INTERVENTI "PIANO N.88 DINDO"

Ubicazione: Bassano del Grappa (VI) - viale Vicenza

Ditte:

SIMONETTO EMANUELA

CONVENZIONE URBANISTICA

ARTUSO ing. MARCO

Codice Fiscale: RTSMRC75H16A703K

Partita i.v.a.: 03945490245

e-mail: info@marcoartuso.it - pec: marco.artuso2@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri di Vicenza n.2442

studio: Via Cà Molin n.22/03 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Tel.0424/819601 - Cell.3335392178

STEVANIN geometra FABIO



Codice Fiscale: STVFBA77B25E9700

Partita i.v.a.: 02926870243

e-mail: stevaninfba@gmail.com - pec: fabio.stevanin@geopec.it

Albo dei Geometri di Vicenza n.2609

studio: Via Guglielmo Ciardi n.27 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Tel./Fax.0424/502745 - Cell.3476438851

| | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|--|
|  timbro e firma | Firma committenti: | Data 29/04/2021 | ALL. E | |
| | | Aggior. - | | |
| |  | Scala - | | |

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative al "**Piano Urbanistico Attuativo n.583 - Dindo**" in viale Vicenza, censito al Catasto come segue:
Comune di Bassano del Grappa, Foglio n. 22 mappali n. 98-99
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. in data

Ditta proprietaria:

SIMONETTO EMANUELA nata a Cittadella il **25 Gennaio 1962**
residente a Rosà (VI) in via M.L. King n.15 - Codice Fiscale
SMNMNL62A65C743Y.

L'anno, addì del mese di

avanti a me sono comparsi i signori:

arch. Daniele Fiore, nato a Vicenza (VI) il giorno 22 settembre 1975,
domiciliato per la carica presso il Comune, nominato dirigente Area
Urbanistica con decreto del Sindaco n. 87134 di Prot. Gen. in data
29.12.2020, il quale interviene al presente atto nella predetta sua qualità di
Dirigente delegato a ciò autorizzato in base al decreto legislativo 18.08.2000
n. 267, art. 107, comma 3, lettera C, come successivamente modificato ed
integrato, nonché in forza della deliberazione di Giunta Comunale n.del
..... ed in base a propria determinazione in data..... n.....
che nel prosieguo del presente atto verrà denominato anche come "**COMUNE**".

La Ditta Proprietaria **SIMONETTO EMANUELA**, più brevemente indicata in
prosieguo "**DITTA LOTTIZZANTE**" si assume l'impegno e la spesa per
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione **primaria e secondaria** relative
alla realizzazione del **Piano Urbanistico Attuativo** dell'area distinta come

precedentemente elencata in premessa, con le garanzie, le obbligazioni e le prescrizioni seguenti:

Articolo - 1

dichiarazione e garanzia sulla proprietà

La Ditta Lottizzante presta al Comune di Bassano del Grappa la più ampia ed illimitata garanzia per la proprietà degli immobili e comunque per la disponibilità e piena libertà da vincoli e pesi pregiudizievoli, delle aree da destinare a:

- spazi verdi: mq 869,00 circa distinti in:
- standard secondari mq 797,00 circa
- standard aggiuntivi mq 27,00 circa
- standard primari a verde mq 45,00 circa;
- parcheggi: mq 78,50 circa;
- viabilità e marciapiedi: mq 252,50 circa;

per un totale di superficie destinata a standard e spazi pubblici di **mq. 1.200,00** circa, salva più esatta individuazione una volta che sarà predisposto lo specifico frazionamento catastale che sarà allegato al collaudo finale delle opere.

Articolo - 2

opere da eseguire

I lavori che la Ditta Lottizzante con la presente si impegna ad eseguire sono tutti quelli necessari a dotare l'area di opere complete di urbanizzazione primaria e secondaria, come previsto dal progetto esecutivo delle opere stesse, che ha ottenuto i pareri favorevoli dei competenti uffici comunali, relativo a:

- viabilità di lottizzazione e marciapiedi;
- parcheggi;

- verde pubblico;
- rete fognaria (acque "nere");
- rete smaltimento acque meteoriche stradali (acque "bianche");
- impianto di illuminazione pubblica;
- rete acquedotto;
- segnaletica stradale;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- rete telefonica;
- rete distribuzione gas.

La Ditta Lottizzante si impegna a realizzare le opere, classificate ai sensi del DM 847/64 di carattere secondario, da scomputare quindi dal contributo di urbanizzazione secondaria.

Al fine di determinare, ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale vigente, il conguaglio da versare qualora l'importo delle opere secondarie da eseguire e delle relative aree da cedere, risulti inferiore all'importo altrimenti dovuto con la semplice monetizzazione degli standard secondari, si precisa quanto segue:

1. l'importo delle opere di urbanizzazione secondaria è pari ad € 8.598,49 (ottomilacinquecentonovantotto/49 euro) come risultante da computo metrico esecutivo delle opere, giudicato congruo dagli uffici comunali competenti; i valori saranno aggiornati in sede di stipula della convenzione urbanistica, secondo le superfici effettive previste dal progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e secondo le tariffe che saranno vigenti in sede di stipula di convenzione.
2. il valore delle aree occupate da opere di urbanizzazione secondaria che

saranno cedute, calcolato sulla base dei valori di cui all'allegato B punto 5 del Regolamento Edilizio stabiliti con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 12/04/2016, ammonta ad € 46.226,00 (quarantaseimiladuecentoventisei/00 euro), pari a mq 797,00 di aree da cedere per €/mq 58,00 (cinquantotto/00);

3. l'importo della semplice monetizzazione per le opere di urbanizzazione secondaria, determinato secondo le tariffe vigenti al momento della stipula della convenzione in oggetto, per le zone "C" di espansione, calcolato secondo i valori di cui all'allegato B punto 4 del Regolamento Edilizio stabiliti con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 12/04/2016, ammonta ad € 29.808,00 (ventinovemilaottocento/00 euro), pari a mq 207,00 di aree a standard secondario (dovuto per norma), per €/mq 144,00;

quindi il conguaglio da versare è pari a € 0,00 (zero/00 euro) ed è così determinato: Importo monetizzazione € 29.808,00 (ventinovemilaottocento/00 euro) meno il valore delle opere pari ad € 8.598,49 (ottomilacinquecentonovantotto/49 euro) e meno il valore delle aree pari ad € 46.226,00 (quarantaseimiladuecentoventisei/00 euro) = euro 0,00 (zero/00 euro).

Pertanto, come risultante dalla differenza tra l'importo di monetizzazione ed il valore delle opere secondarie e delle aree da cedere, **non risulta dovuto alcun conguaglio:**

Importo monetizzazione - (valore opere + valore aree) = - € 25.016,49 euro.

Articolo – 3

trasferimento obblighi

La Ditta Lottizzante si impegna a non trasferire a terzi, senza il consenso scritto del Comune di Bassano del Grappa, gli obblighi ed oneri derivanti dalla

presente convenzione, o parte di essi, compresa la proprietà delle aree destinate a standard, di cui all'art.1, quali: superfici a verde, parcheggi e strade dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento dei termini e per la buona esecuzione di tutte le opere di cui sopra fino all'approvazione del collaudo favorevole.

Articolo - 4

costituzione servitù

La Ditta Lottizzante dichiara di costituire, dalla stipula del presente atto, servitù perpetua di uso pubblico, senza limitazione alcuna anche per quanto concerne l'utilizzazione dello spazio aereo e del sottosuolo per l'installazione dei servizi pubblici, sulle aree ad uso pubblico ed in particolare sugli spazi destinati a viabilità, verde pubblico e parcheggio di cui all'art. 1.

Articolo - 5

assunzione obblighi

La Ditta Lottizzante si impegna per sé, successori ed aventi causa e diritto:

- a. Alla manutenzione delle strade ed aree di uso pubblico in conformità alle vigenti disposizioni legislative, fino alla cessione al Comune; durante l'attuazione delle opere previste nel piano di lottizzazione e di cui all'art. 2 e fino alla consegna di cui al successivo punto b), ogni responsabilità civile e penale, inerente l'attuazione ed all'uso delle opere eseguite, sono a totale ed esclusivo carico della ditta lottizzante, compreso pulizia e custodia delle aree verdi che verranno lasciate aperte al pubblico, potatura, sostituzione di essenze decedute.
- b. A cedere e trasferire, gratuitamente, a propria cura e spese, entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del collaudo finale, al Comune di Bassano del Grappa, le aree destinate a viabilità

(strade, marciapiedi, aiuole stradali) e standard pubblici (verde e parcheggi, altro) e dei relativi impianti tecnologici e sottoservizi. Le aree cedute dovranno essere sempre accessibili senza limiti di orari, salvo disposizioni diverse che verranno impartite dal Comune.

- c. A cedere a titolo gratuito al Comune di Bassano del Grappa le aree complete delle opere come da progetto esecutivo concordato con gli Uffici comunali competenti.
- d. Ad assumere tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche della lottizzazione (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione gas, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi. Alla consegna di tal impianti all'Amministrazione Comunale dovranno essere trasmessi i dati e i documenti necessari per l'attivazione o la voltura dei contratti di fornitura a nome del Comune.
- e. Alla delimitazione con apposite recinzioni o cordionate delle aree private che, in sede di collaudo, non risultino ancora edificate, individuando per ogni lotto un solo accesso carraio di cantiere; il tutto al fine di permettere l'individuazione sul posto delle diverse proprietà, privata e pubblica, e di limitare i danni derivanti dai cantieri avviati in tempi successivi all'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

- f. Le eventuali cabine elettriche previste dall'ENEL , le cabine per le telecomunicazioni ed i pozzetti che alloggiavano i contatori privati non debbono essere collocati in area pubblica.

All'atto della consegna, le opere citate dovranno risultare in buone condizioni di manutenzione; in caso contrario, si applicheranno le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 7.

Inoltre, per motivi di gestione e manutenzione degli spazi pubblici (in particolare delle aree verdi) il Comune di Bassano del Grappa al collaudo finale potrà richiedere la presa in consegna anticipata (ai sensi dell'art.230 del DPR 207/2010 Regolamento sui Lavori pubblici e succ. modif. e integraz.) di tutte le aree a standard, previo accertamento della loro regolarità da parte del Collaudatore e sottoscrizione di apposito verbale di presa in consegna anticipata firmato dalle parti, ferma restando la piena responsabilità della Ditta Lottizzante e dell'appaltatore in merito a vizi e difetti che si dovessero manifestare; le garanzie e polizze resteranno in vigore fino alla cessione delle aree.

La presa in consegna anticipata non costituisce accettazione dei lavori o, ad alcun titolo, presa in consegna definitiva dei lavori stessi che dovranno essere comunque sottoposti a regolare collaudo.

Decorsi quindici giorni dalla data della visita di collaudo finale, qualora non venga rilasciato alcun certificato di collaudo, la consegna anticipata si intende revocata, con addebito alla Ditta Lottizzante di tutte le spese sostenute dal Comune per qualsiasi intervento effettuato su tali aree nel periodo.

Articolo - 6

Vigilanza - rilascio titoli abilitativi - collaudo provvisorio delle opere

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli verrà effettuata sotto la vigilanza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Ufficio Tecnico Comunale, oltre al tracciato delle strade, avrà potestà di controllare tutte le opere sopra descritte e di sospendere i lavori, qualora i lavori stessi non vengano ritenuti corrispondenti a quelli progettati.

Il Certificato di collaudo deve essere redatto da un tecnico incaricato dalla Ditta Lottizzante e nominato contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione e selezionato tra quelli proposti dall'Area Urbanistica nel rispetto dei principi e delle regole previsti dagli articoli 102 e 196 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Ditta Lottizzante dovrà comunicare all'Ufficio Comunale l'affidamento dell'incarico di collaudo indicando le generalità e la qualificazione in riferimento alla tipologia di lavori da collaudare, alla loro complessità e al loro importo.

L'approvazione del Certificato di collaudo provvisorio e finale è di competenza del Comune.

Con la firma della presente convenzione, si potranno ottenere i Permessi di Costruire dei singoli fabbricati solo dopo che sia stato ritirato il Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione. Non potranno essere presentate segnalazioni certificate di Agibilità dei fabbricati se prima non saranno ultimate le opere di urbanizzazione ed effettuato il collaudo provvisorio, con la sola eventuale esclusione dei lavori relativi alla posa del manto d'usura della sede stradale e della sistemazione delle aree a verde. Inoltre, al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale sulle aree di lottizzazione che verranno lasciate aperte al pubblico, dovranno essere realizzati la segnaletica stradale verticale di progetto e, in mancanza del manto d'usura, la segnaletica orizzontale provvisoria, il raccordo del manto bituminoso attorno a chiusini o altro eventualmente sporgente rispetto al piano stradale o dei percorsi pedonali. Entro 18 (diciotto) mesi dal collaudo

provvisorio e comunque entro i termini di cui al successivo articolo 9), dovranno essere completate tutte le opere per il collaudo finale.

Al certificato di collaudo provvisorio dovrà essere allegata la seguente documentazione in formato digitale (p7m e dwg):

A) disegni esecutivi dello stato di fatto delle opere di urbanizzazione eseguite e più precisamente:

1. rete fognaria e rete smaltimento acque meteoriche stradali:

planimetria, in scala adeguata, con indicata la rete ed il diametro delle tubazioni, gli allacciamenti, le caditoie, i pozzetti di ispezione, i pozzi perdenti, i manufatti di rete, il tutto quotato sia nel senso trasversale, sia in senso longitudinale. Dovrà inoltre essere presentato il profilo reale di posa delle profondità in corrispondenza dei pozzetti di ispezione;

2. rete illuminazione pubblica: planimetria, in scala adeguata, con indicati i punti luce, i pozzetti, i cavidotti (profondità e relativo diametro delle tubazioni), le sezioni dei cavi elettrici, l'impianto di messa a terra, lo schema del quadro elettrico e la posizione in planimetria del punto di presa (contatore oppure il punto di allaccio alla rete esistente);

3. opere stradali: planimetria, in scala adeguata, con indicate le strade, i percorsi pedonali, i parcheggi, il tutto quotato sia in senso trasversale sia in quello longitudinale.

In particolare, dovranno essere indicate le pendenze reali delle rampe relative ai percorsi pedonali ed i tipi di materiali utilizzati;

4. rete acquedotto: planimetria, in scala adeguata, con indicata la rete e il diametro delle tubazioni, gli allacciamenti, i pozzi speciali, le saracinesche, gli scarichi, gli idranti e quant'altro previsto nel

progetto esecutivo, il tutto quotato sia in senso trasversale che longitudinale. Dovrà inoltre essere presentato il profilo reale di posa delle tubazioni con le indicazioni delle profondità di posa.

- B) Consuntivo di spesa relativo alle opere di urbanizzazione eseguite, firmato dal Direttore dei Lavori.
- C) Collaudo dell'impianto di illuminazione pubblica rilasciato dall' A.R.P.A.V (Dipartimento Provinciale di Vicenza - Sezione Impiantistica e Antinfortunistica- v. Spalato, 14 – Vicenza) oppure da tecnici abilitati e riconosciuti dal Ministero degli Interni e dichiarazione di conformità dell'impianto stesso rilasciata dalla Ditta installatrice con indicazione dei materiali utilizzati e copia dell'eventuale Denuncia all'Ispels di Padova dell'impianto di messa a terra o dichiarazione dell'installatore della non assoggettabilità.
- D) Certificato di collaudo delle reti TELECOM, ENEL, ITALGAS, ETRA, rilasciati dagli enti gestori.
- E) Certificato di Regolare Esecuzione, relativo alle opere di urbanizzazione eseguite, emesso dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori stessi.
- F) Verbale di consegna opere eseguite con tabella descrittiva;

La Ditta Lottizzante rimane comunque obbligata al rispetto di quanto previsto all'art. 5 anche dopo l'esito positivo del collaudo preliminare e, quindi, fino alla cessione delle opere.

Articolo - 7

collaudo finale

Le modalità del collaudo sono quelle previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

Il collaudo finale deve essere effettuato non prima di mesi 6 (sei) dalla data di denuncia di ultimazione dei lavori e non oltre mesi 12 (dodici), salvo proroghe motivate e concordate con l'Ufficio Comunale e citate nel verbale di visita di collaudo.

Al certificato di collaudo finale dovrà essere allegata la seguente documentazione in formato digitale (p7m e dwg):

1. Aree verdi: planimetria, in scala adeguata e il tutto quotato sia in senso trasversale che longitudinale, con indicate numero e tipo di essenze arboree e arbustive; numero e tipo di giochi e arredi urbani installati; in caso fosse installato, schema e documenti d'uso (manuali, certificati, altro) dell'impianto di irrigazione e punto di presa acquedotto.
2. Aree pubbliche: planimetria, in scala adeguata, con evidenziate le aree che verranno cedute al Comune, con l'indicazione delle relative superfici, nonché i frazionamenti catastali necessari regolarmente approvati dall'U.T.E. di Vicenza.
3. Rilievo dello stato di fatto di tutte le opere eseguite su supporto numerico in formato DWG (per fini istituzionali e non di divulgazione).
4. Verbale di consegna opere eseguite con tabella descrittiva.

Nel caso non sia stato predisposto precedentemente il collaudo provvisorio, dovrà inoltre essere allegata tutta la documentazione prescritta.

La verifica della buona esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte del collaudatore, anche in corso d'opera, deve essere eseguita con l'intervento del personale tecnico comunale.

Qualsiasi controversia sulle risultanze di collaudo, sarà devoluta alla competenza del Giudice Ordinario secondo le norme di rito.

L'atto di collaudo finale è redatto dal collaudatore e sottoscritto dalla Ditta Lottizzante, dal Direttore dei lavori, dall'Impresa esecutrice e contiene il verbale di visita sul quale è annotata la consistenza delle opere collaudate e sono descritte le singole operazioni e le verifiche compiute dal collaudatore.

La Ditta Lottizzante si impegna a provvedere, assumendo tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/a completare le opere, secondo le risultanze del collaudo finale entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale; scaduto tale termine, ed in caso di inadempimento della Ditta Lottizzante si provvederà d'Ufficio nei termini stabiliti dalle norme vigenti.

Articolo - 8

esecuzione per stralci

Non è ammessa l'esecuzione delle opere di urbanizzazione per singoli stralci funzionali.

Articolo - 9

termini esecuzione opere - spese di collaudo

Tutte le spese inerenti al collaudo, sono a carico della Ditta Lottizzante.

Tutte le opere, di cui ai precedenti articoli, dovranno essere eseguite nel termine massimo di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di inizio lavori fissata dal Permesso di Costruire relativo al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.

Trascorso inutilmente tale termine, fatta salva eventuale proroga ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. o rinnovo motivato del Permesso di Costruire per il completamento delle opere, qualora le opere siano realizzate solo in parte, la presente convenzione si intende decaduta e l'atto risolto in pieno diritto.

Il Comune, tuttavia, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di procedere all'esecuzione delle opere. In tal caso, il Comune si rivarrà delle spese sostenute e per il recupero delle stesse il Comune si avvarrà delle garanzie di cui all'art. 13 della presente convenzione.

Articolo - 10

oneri per l'edificazione

L'edificazione sull'area interessata alla esecuzione delle opere di urbanizzazione dovrà avvenire secondo le norme generali del PI e le prescrizioni delle norme regolamentari edilizie proprie della zona e soprattutto rispettando le previsioni del **"Piano Urbanistico di Attuazione n. 583"**.

I progetti delle costruzioni dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune di Bassano del Grappa. In sede di rilascio del Permesso di costruire del fabbricato dovrà essere corrisposto il contributo di costruzione secondo le tariffe vigenti con lo scomputo totale degli oneri di urbanizzazione primaria, in forza dell'obbligo a carico della ditta lottizzante di realizzazione di tutte le opere primarie previste dal P.U.A., e detrazione dei soli oneri di urbanizzazione secondaria del valore delle opere di urbanizzazione secondaria (valore aree € 46.226,00 + valore opere € 8.598,49 = € 54.824,49, salvo importo più preciso determinato in sede di progetto esecutivo delle opere) sostenute dalla Ditta Lottizzante. La quota del contributo, relativa al costo di costruzione risulta interamente dovuta come prescritto dalla normativa vigente.

Articolo - 11

validità convenzione

La presente convenzione è valida, oltreché per la Ditta Lottizzante, anche per i suoi eredi ed aventi causa per qualsiasi titolo.

Articolo - 12

spese inerenti all'atto

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nonché le penalità per la sua eventuale tardiva registrazione, a qualsiasi titolo imputabile, con la richiesta di ogni beneficio di legge applicabile a questo Contratto ed in particolare dei benefici previsti dal DPR 601/73 art. 32 trattandosi di impegnativa per l'esecuzione del PRC del Comune di Bassano del Grappa, saranno a carico della Ditta Lottizzante.

Articolo - 13

garanzia/e

La Ditta Lottizzante, a copertura degli obblighi assunti con la presente convenzione presenta al Comune garanzia per l'importo di euro (...../.....euro), (fidejussione bancaria/assicurativa n. della con sede sociale e direzione generale in

corrispondente a:

- 100% del Costo netto complessivo delle opere convenzionate (compreso oneri per la sicurezza), come risulta dal progetto esecutivo delle stesse;
- imponibile Iva sul Costo Netto complessivo delle opere convenzionate;
- ulteriore 20% del Costo netto complessivo delle opere a garanzia delle Somme a disposizione del Comune eventualmente necessarie per la progettazione ed esecuzione opere di urbanizzazione e altro previsto in convenzione, in caso di inadempienza della Ditta Lottizzante.

Ai sensi della vigente normativa sui Lavori Pubblici (D.Lgs 50/2016 e DPR 207/2010 ove non abrogato) le Somme a disposizione del Comune comprendono: spese per rilievi; allacciamenti ai pubblici servizi; imprevisti;

spese tecniche per progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, Iva, altro ai sensi di legge.

La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa, di durata triennale (o pari al termine previsto per l'esecuzione delle opere), dovrà contenere nel corpo del testo o in separata appendice, prevalente sulle clausole generali, pena l'irricevibilità della stessa, le seguenti condizioni:

1. dovrà avere quale beneficiario il Comune di Bassano del Grappa;
2. dovrà essere corredata da dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegna ad effettuare entro 30 (trenta) giorni il versamento dovuto al Comune beneficiario, nel caso in cui questi intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né chiedere prove o documentazioni del motivo dell'escussione della fideiussione, e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, c. 2, c.c.;
2. contenere l'impegno del fidejussore a restare obbligato ai sensi dell'art. 1957 c.c., con la previsione del rinnovo tacito fino allo svincolo con lettera scritta da parte del Comune, esimendo espressamente il Comune beneficiario, in deroga a tale disposizione, dall'onere di proporre istanza contro il debitore nel termine ivi previsto.

Tali coperture assicurative sono condizione necessaria per il rilascio del Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione del Piano.

Articolo - 14

svincolo garanzia

E' ammesso, su richiesta della Ditta Lottizzante, e previa presentazione di idonea documentazione sottoscritta dal DD.LL. e dal collaudatore in corso

d'opera, che giustifichi lo stato di avanzamento dei lavori, lo svincolo parziale della garanzia, fino al 30 % dell'importo originario garantito.

Lo svincolo finale, sarà concesso previo:

- collaudo finale, con esito positivo, delle opere di urbanizzazione;
- approvazione da parte del Comune del collaudo finale;
- trasferimento delle aree al Comune su cui insistono le opere di urbanizzazione di cui all'art.1

Articolo – 15

Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria – importi sotto soglia comunitaria

Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non trova applicazione il D. Lgs. 50/2016.

Articolo – 16 Procedure per l'affidamento

dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione secondaria – ribassi d'asta

La Ditta Lottizzante si obbliga per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria, qualificate come lavori pubblici sotto soglia comunitaria da realizzarsi da parte dei soggetti privati titolari di un Permesso di Costruire, al rispetto della procedura di affidamento prevista dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La Ditta Lottizzante si obbliga altresì, prima dell'Inizio dei Lavori delle opere di urbanizzazione secondaria di cui sopra, alla presentazione della seguente documentazione:

- Dichiarazione con cui assume in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria di importo inferiore alla soglia comunitaria a scomputo degli oneri dovuti ai sensi del DPR 380/2001 art. 16 comma 2 e s.m.i.;
- Dichiarazione attestante la procedura utilizzata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritta dal titolare del Permesso di Costruire, nelle forme previste dal DPR 445/2000 con i seguenti allegati:
 - a. nominativo del responsabile della procedura di affidamento dei lavori, incaricato dalla ditta;
 - b. copia dell'invito contenente i criteri per l'aggiudicazione ed elenco dei soggetti invitati;
 - c. copia verbale delle operazioni di gara ufficiosa, indicante l'elenco delle imprese concorrenti, le relative offerte, le verifiche compiute in ordine alla qualificazione dei concorrenti e alla congruità economica delle offerte;
 - d. nominativo impresa aggiudicatrice con dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e indicazione dell'importo a ribasso;

Gli eventuali ribassi d'asta per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria spettano al Comune qualora l'importo delle opere eseguite sia inferiore agli oneri di urbanizzazione secondaria tabellari dovuti per la tipologia e vanno ad esso rimborsati entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto d'appalto, decorso il quale si procederà ai sensi degli artt.

42 e 43 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., applicando gli aumenti e le norme in materia di riscossione coattiva delle entrate ivi previsti.

Art. 17 - Domicilio

Per quanto concerne la presente Convenzione, la Ditta Lottizzante elegge domicilio presso SIMONETTO EMANUELA nel Comune di Rosà (VI) - cap.36027, in Via M.L. King n.15, Tel.: 3476438851, mail pec: fabio.stevanin@geopec.it

Art. 18 - Controversie

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere fra le parti relative alla presente Convenzione e per ogni altra controversia riguardante il presente atto e che non potesse essere risolta in via amministrativa, la competenza è esclusivamente del TAR del Veneto.

Art. 19 – Riservatezza dei dati - trattamento dei dati

La Ditta Lottizzante, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto.

Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Bassano del Grappa, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sotto indicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo e che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena la mancata stipula del presente atto, con riguardo alla normativa sui contratti pubblici che qui si intende espressamente richiamata.

Infine dichiara di essere informata che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e che il titolare del

trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il Dirigente dell'Area 5^ Urbanistica del Comune di Bassano del Grappa.

La Ditta Lottizzante è indicata come il responsabile esterno per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Firmato:

Bassano del Grappa,